



Repubblica Italiana

# CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO

*“Casa Consortile della Legalità”*

[www.comune.mazaradelvallo.tp.it](http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it)

## REGOLAMENTO COMUNALE

### “ MERCATO DELL’ AGRICOLTORE ”

## Art. 1

### Disciplina e finalità del Mercato dell' Agricoltore

Il Mercato dell' Agricoltore, istituito con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/05/2017 è disciplinato dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, emanato in attuazione della legge 27/12/2006 n. 296, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Il mercato è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, con particolare riguardo alle produzioni biologiche.

Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di una maggiore redditività per le imprese e di trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti.

Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci. Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

## Art. 2

### Caratteristiche del Mercato dell' Agricoltore

Il mercato ha le seguenti caratteristiche:

- Tipologia del mercato: riservato alle aziende agricole del territorio siciliano, con priorità per le aziende situate nel territorio di Mazara del Vallo;
- Settore merceologico: ortofrutta, produzioni zootecniche, prodotti freschi e trasformati caseari, altri prodotti trasformati e gastronomia, prodotti biologici, prodotti florovivaistici.
- Svolgimento: annuale
- Periodicità: settimanale, nella giornata della domenica dalle 08,00 alle 14,00
- Ubicazione: Zona Porto Nuovo e/o area destinabile a discrezione dell'amministrazione
- Dimensioni degli stand: 3mx3m (9,00 mq)
- Numero di posteggi ammessi: n. 20

#### ***Descrizione della tipologia del prodotto posto in vendita (prevalente)***

##### ***Numero posteggi/spazi espositivi***

Settore orticoltura e frutticoltura fresca	10
Settore produzione zootecniche e apicoltura	2
Settore prodotti caseari	2
Settore altri prodotti trasformati e gastronomia	6
Settore prodotti florovivaistici	2

- Numero dei servizi igienici (da stimare)

### **Art. 3**

#### **Ammissione al mercato e assegnazione dei posteggi**

1. Sono ammessi a partecipare al Mercato dell'agricoltore in qualità di venditori gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.
2. I soggetti ammessi alla vendita devono essere iscritti nell'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18/5/2001 n. 228. L'attività di vendita sarà consentita solo agli Imprenditori, ai Consorzi, Associazioni o Cooperative "accreditati" dal Dipartimento Interventi infrastrutturali dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste. Le istanze di accreditamento vanno inoltrate, dal titolare dell'azienda, alla SOAT di Mazara del Vallo, utilizzando l'apposito modello. Il predetto Servizio, disporrà l'iscrizione all'albo delle imprese accreditate ed il rilascio del relativo tesserino identificativo. La validità della certificazione di accreditamento ha la durata di tre anni. Eventuali variazioni aziendali dovranno essere comunicate tempestivamente alla SOAT di Mazara del Vallo, che provvederà ad aggiornare la relativa scheda.
3. L'azienda agricola o, in caso di società le aziende agricole dei soci, devono essere ubicate nell'ambito territoriale del Comune di Mazara del Vallo o dei Comuni limitrofi o degli altri Comuni appartenenti al territorio circostante. A tal fine si considera la sede legale risultante dal Registro delle Imprese o, comunque, l'ubicazione dei terreni dell'azienda dove la produzione è maggiormente consistente.
4. Nell'ambito del Mercato dell'Agricoltore ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.
5. I posteggi che si rendono disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari saranno assegnati d'ufficio utilizzando la graduatoria degli spuntisti di cui al successivo articolo.

### **Art. 4**

#### **Assenze e Ritardi**

1. Gli assegnatari di posteggio non presenti all'orario di apertura stabilito non possono svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario fissato dall'ordinanza sindacale sono considerati assenti a tutti gli effetti.
3. Il numero massimo delle assenze consentite, superato il quale l'operatore decade dalla concessione del posteggio, è pari a:

una (1) sola assenza mensile consentita.

4. I periodi di assenza motivati da malattia, non vengono considerati se debitamente giustificati.

### **Art. 5**

#### **Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti**

1. I posteggi non occupati dai rispettivi assegnatari vengono assegnati, alla spunta, a imprenditori agricoli che entro l'orario fissato dall'ordinanza sindacale si presentino sul mercato.

2. L'assegnazione "alla spunta" avviene seguendo "la graduatoria degli spuntisti" formata:  
a) da coloro i quali, avendo i requisiti per l'ammissione al Mercato dell'Agricoltore, sono rimasti esclusi dalla prima assegnazione perché risultati in soprannumero rispetto ai posteggi disponibili,  
b) da imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio che presentano al Comune una tantum la comunicazione di cui all'art. 4 comma 4. del D.Lgs. 228/2001 con contestuale domanda di assegnazione del posteggio.

Comunicazione e domanda devono pervenire al Comune almeno dieci giorni prima dello svolgimento del Mercato al quale per la prima volta si chiede di partecipare.

3. l'ODC provvederà ad individuare l'azienda supplente utilizzando il seguente criterio:

- prima azienda disponibile in graduatoria dello stesso settore merceologico, fino ad esaurimento della graduatoria di settore;
- prima azienda disponibile in graduatoria generale.

4. A parità di postazione nella graduatoria di spunta, il posteggio verrà assegnato con priorità alle aziende agricole aventi sede nel Comune di Mazzarda e l'Vallo, in subordine, alle aziende con produzioni biologiche

5. Gli assegnatari, pur nella libera autonomia di organizzare il proprio spazio espositivi relativamente ai tempi da loro stessi previsti, devono assicurare di essere pronti ad esercitare la vendita in perfetta concomitanza con l'orario di apertura ufficiale del mercato. In mancanza di osservazione di tale disposizione si segnala a carico degli assegnatari il 'Ritardo'. 'Il Ritardo' viene considerato al pari dell'assenza. Il numero di ritardi consentiti è pari ad uno (1) al mese.

## **Art. 6**

### **Prodotti agricoli in vendita**

1. I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione presso laboratori autorizzati, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) provenire **esclusivamente** dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, purché prodotti nell'ambito territoriale di cui al precedente art.3 comma 3;
- b) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
- c) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore.

2. Lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.

3. E' **assolutamente vietato** porre in vendita prodotti agricoli acquistati da mercati ortofrutticoli e da altre aziende sia agricole che commerciali, artigianali e industriali.

I clienti del mercato contadino devono poter contare su di una disposizione stabile dei punti vendita e su di uno strumento che informi sulle caratteristiche e sugli indirizzi delle varie aziende presenti al mercato. Per questo può essere utile predisporre un catalogo del "Mercato dell'agricoltore", facile da leggere e molto chiaro, con la planimetria dell'area e con la descrizione di tutti gli espositori, dei prodotti posti in vendita e delle opportunità di visita in azienda.

**Art. 7**  
**Modalità di vendita e obblighi degli imprenditori agricoli**

1. Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando solo idonee strutture, da concordare con l'Amministrazione Comunale, per esigenze di arredo ed uniformità dell'immagine (obbligo all'assegnatario di utilizzare per la vendita le strutture messe a disposizione, in comodato d'uso, dal Comune di Mazara del Vallo).
  2. Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di vendita e di esposizione devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004;
  3. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e succ. modificazioni;
  4. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. I prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore. Il prezzo di vendita è soggetto al libero mercato.
  5. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
  6. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
  7. L'imprenditore agricolo spuntista ha l'obbligo di esibire copia della comunicazione di cui all'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 228/2001 e della domanda di assegnazione del posteggio.
  8. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato, oltre ad essere tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento, devono:
    - a. esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
    - b. presentare il piano colturale dettagliato ed aggiornato riferito al fondo in cui esercitano la propria attività, con indicazione specifica della specie coltivata e della singola varietà;
    - c. garantire una cura particolare nell'allestimento dello stand, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione del consumatore
    - d. osservare le disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti gli orari di accesso e sgombro dell'area mercatale;
    - e. osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
    - f. osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;
    - g. lasciare pulito lo spazio occupato;
    - h. provvedere al pagamento dei costi.
- Nel caso vengano riscontrate violazioni, è previsto:
- invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate ed eventuale assegnazione di un termine per ottemperare;
  - nel caso il soggetto non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, sospensione della concessione del posteggio per otto giornate consecutive di mercato;
  - nel caso in cui il soggetto persista nella violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente procederà direttamente alla revoca della concessione del posteggio, con divieto per due anni di partecipare al Mercato, computati dall'atto di revoca.

## **Art. 8**

### **Termini e modalità di presentazione delle domande**

Gli interessati a partecipare al presente bando pubblico dovranno far pervenire al Comune di Mazara del Vallo, a mezzo servizio postale, entro e non oltre le ore 12,00 del TRENTESIMO giorno dalla pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla G.U.R.S., pena esclusione, un plico debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con l'indicazione della ragione sociale e della sede dell'azienda concorrente, riportante la scritta: *“bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi/spazi espositivi nel Mercato degli Agricoltori denominato Mercato dell'Agricoltore di Mazara del Vallo”*.

Detto plico dovrà essere indirizzato al **Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) Via Carmine, n.1 – 9126 Mazara del Vallo (Tp)**

Nel caso che la busta venga consegnata a mano la ditta potrà presentarla esclusivamente all'Ufficio protocollo del Comune .

Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune.

La busta, dovrà contenere la domanda di assegnazione del posteggio/spazio in carta libera, compilata utilizzando il “modello di adesione” allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune di Mazara del Vallo, o ritirato in formato cartaceo presso lo S.U.A.P. del Comune di Mazara del Vallo.

Il plico, oltre alla domanda, sottoscritta con le modalità in esso indicato, dovrà contenere tutti gli allegati indicati nelle note riportate nel “modello di adesione” e riferibili all'azienda partecipante.

## **Art. 9**

### **Formazione della graduatoria**

Le domande ritenute utili per la graduatoria saranno esaminate dal comitato del Mercato dell'agricoltore. I funzionari valutatori procederanno quindi all'esame delle domande verificando la completezza della documentazione e l'adeguatezza delle informazioni ricevute.

Qualora la documentazione risultasse incompleta ne daranno comunicazione all'azienda richiedente perché ne apporti le necessarie modifiche.

I funzionari addetti alla valutazione svolgeranno una indagine istruttoria, concluderanno l'indagine accertando che vi siano tutti i presupposti per l'accettazione della domanda e stileranno le apposite graduatorie:

- una graduatoria per ogni settore, dove saranno iscritte tutte le imprese, in ordine decrescente di punteggio, in relazione allo specifico settore di competenza;
- una graduatoria generale dove saranno iscritte tutte le imprese, in ordine decrescente di punteggio, indipendentemente dal settore di competenza.

Le graduatorie verranno redatte sulla base di criteri e/o sottocriteri di tipo preferenziale ai quali è attribuito un punteggio decrescente. La sommatoria dei punteggi ottenuti corrisponderà al livello di preferenza attribuita all'azienda richiedente, a punteggio alto corrisponderà maggiore preferenza.

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune

[www.comune.mazaradelvallo.tp.it](http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it).

## CRITERI PREFERENZIALI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

### A- GARANZIA DI COPERTURA TEMPORALE NEL PERIODO

Per “garanzia di copertura temporale nel periodo” si intende l’arco temporale fino ad un massimo di un anno, per la quale l’azienda richiedente si impegna ad occupare il posteggio/spazio espositivo con continuità.

<u>Durata dell’impegno</u>	<u>Punti</u>
<u>Garanzia copertura temporale di 12 mesi</u>	<u>60</u>
<u>Garanzia copertura temporale di 11 mesi</u>	<u>55</u>
<u>Garanzia copertura temporale di 10 mesi</u>	<u>50</u>
<u>Garanzia copertura temporale di 9 mesi</u>	<u>45</u>
<u>Garanzia copertura temporale di 8 mesi</u>	<u>40</u>
<u>Garanzia copertura temporale di 7 mesi</u>	<u>35</u>
<u>Garanzia copertura temporale di 6 mesi</u>	<u>30</u>
<u>Garanzia copertura temporale di 5 mesi</u>	<u>25</u>
<u>Garanzia copertura temporale di 4 mesi</u>	<u>20</u>
<u>Garanzia copertura temporale di 3 mesi</u>	<u>15</u>
<u>Garanzia copertura temporale di 2 mesi</u>	<u>10</u>
<u>Garanzia copertura temporale di 1 mese</u>	<u>5</u>
<u>Garanzia copertura temporale inferiore ad 1 mese</u>	<u>2</u>

### B- GRADO DI DIVERSIFICAZIONE DEI PRODOTTI IN VENDITA

Per “grado di diversificazione dei prodotti posti in vendita” si intende l’ampiezza della gamma dei prodotti posti in vendita.

*Solo per gli imprenditori agricoli*

<u>Tipologia di diversificazione</u>	<u>Punti</u>
<u>Azienda Agricola con 4 tipologie (es. zoot.-orticola-frutticola-colture minori)</u>	<u>20</u>
<u>Azienda Agricola con 3 tipologie (es. orticola-frutticola-colture minori)</u>	<u>15</u>
<u>Azienda Agricola con 2 tipologie (es. orticola-frutticola)</u>	<u>10</u>
<u>Azienda Agricola monocolturale</u>	<u>5</u>

### C- TIPOLOGIA DI IMPRESA

Per “tipologia di impresa” si intende l’esercizio dell’attività agricola a titolo principale e carattere prevalente da parte del conduttore dell’impresa agricola.

<b>PARAMETRO</b>	<b>Punti</b>
<u>Residenza e/o ubicazione dell’azienda nell’ambito del Comune di Mazara</u>	<u>20</u>
<u>Zona di produzione limitrofe al comune di Mazara del Vallo (entro i 50 km)</u>	<u>15</u>
<u>Prodotti biologici</u>	<u>15</u>
<u>Prodotti di qualità che rientrano nei sistemi di rintracciabilità e a DOP</u>	<u>10</u>
<u>Impresa codotta da giovane imprenditore di età &lt;40 anni o da donna</u>	<u>10</u>
<u>Consorzio, Associazione di produttori, etc.</u>	<u>5</u>
<u>Offerta di prodotti agricoli non presenti sul mercato locale</u>	<u>5</u>
<u>Trasformazione dei prodotti in azienda</u>	<u>5</u>
<u>Certificazioni di qualità dell’azienda e/o sui prodotti posti in vendita</u>	<u>5</u>

A parità di punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti verrà data precedenza (*priorità*) alle imprese:

- con "centro aziendale" ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo;
- con "centro aziendale" ricadente in altro comune della Regione Siciliana;

In relazione alla distanza misurata in Km. dal luogo sede del mercato degli agricoltori.

Nell'ipotesi di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio alla presenza dei soggetti interessati. Eventuali ulteriori richieste di partecipazione, inoltrate dopo la scadenza dei termini del presente bando, potranno essere presentate al Comune di Mazara del Vallo, Sportello Unico per le Attività Produttive.

Tali ulteriori adesioni verranno prese in esame, di volta in volta, ed accettate con riserva di verifica dei requisiti ed inserite secondo l'ordine cronologico di presentazione in coda alla graduatoria generale risultante dall'esito del presente bando.

La validità massima dell'assegnazione temporanea del posteggio/spazio espositivo è di un anno dalla data di rilascio, e comunque fino alla emissione di un successivo bando.

### **ASSEGNAZIONE POSTEGGI**

Entro 10 giorni dalla formazione delle graduatorie, (una per settore merceologico ed una generale) il Comune procederà a comunicare l'esito delle domande agli interessati.

### **CANONI**

Il concessionario del posteggio/spazio espositivo prima del rilascio della autorizzazione alla vendita all'interno del mercato degli agricoltori, non dovrà corrispondere pagamento di suolo pubblico ma una quota di adesione forfettaria al Comune (quota parte spese servizio di pulizia dell'area mercatale, quota parte fornitura servizi igienici con relativa pulizia e manutenzione, servizi di sorveglianza, assistenza sanitaria e pubblica sicurezza, servizi forniti dall'amministrazione). E' fatto obbligo al concessionario di provvedere alla pulizia dello spazio assegnatogli. In caso di inadempienza in merito a questo obbligo il concessionario sarà sanzionato con:

- Sospensione dell'autorizzazione alla vendita e della relativa concessione dell'area di vendita/esposizione assegnatagli.
- Sanzione pecuniaria pari ad Euro 300,00

### **Art. 10**

#### **Modalità di utilizzo del posteggio e sistemazione delle attrezzature di vendita**

Lo stand deve essere acquistato direttamente dall'azienda, il quale deve rispettare uno standard che deve essere uguale per tutti i concessionari del posteggio, attraverso la creazione di strutture idonee consigliate dal Comitato di Gestione:

1. L'aspetto deve essere sempre uniforme: stessi colori, stessi stand (gazebo), stesse bancarelle e simile abbigliamento, per dare un'immagine uniforme. Come segnale di trasparenza ogni venditore dovrebbe avere un cartellino con il proprio nome in modo che sia facilmente riconoscibile.
2. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio eccezion fatta nel caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico posteggio al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti.



3. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita. E' opportuno, poi, che siano anche esposti manifesti e fotografie sulle coltivazioni e sugli allevamenti aziendali per rendere sempre più trasparente il rapporto con i consumatori e rafforzare il carattere rurale del mercato. Proprio per questo è necessario non utilizzare termini commerciali quali "offerta speciale", "sconto" ma piuttosto usare il termine "Oggi vi consigliamo". E' fondamentale poi che vi sia spirito di gruppo e un'atmosfera positiva!

4. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nell'autorizzazione all'occupazione del posteggio. I mezzi di trasporto dei produttori non si devono vedere, le cassette vuote devono essere bene accatastate e le cassette con i prodotti non devono appoggiare per terra ma su dei ripiani

5. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi di emergenza o di pronto intervento.

6. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

### **Art. 11 Circolazione stradale**

1. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

2. Per non creare intralcio, nell'area mercatale e nel raggio *di metri 500* è vietata la vendita su suolo pubblico da parte di produttori agricoli e di commercianti itineranti .

3. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato contadino.

### **Art. 12 Comitato del Mercato dell'Agricoltore (ODC Organismo di controllo)**

Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, è individuato un soggetto di coordinamento e gestione del mercato contadino, definito Comitato.

Esso è costituito da almeno sette (7) membri , ne fanno parte:

- L'Assessore all'Agricoltura del Comune di Mazara del Vallo o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- Due (2) Consiglieri Comunali (uno appartenente alla maggioranza ed uno appartenente all'opposizione) nominati dal Consiglio Comunale;
- Rappresentanti nominati dal comune con conoscenze tecniche e applicative del settore;
- Da uno rappresentante del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste - SOAT di Mazara del Vallo;
- Dai rappresentanti di categoria e/o organizzazioni agricole riconosciute dal Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro(CNEL) ;

Per i membri del Comitato non è previsto nessun compenso nemmeno a titolo di rimborso spese

Il Comitato ha il compito di:

- Approvare l'elenco e la relativa graduatoria dei venditori;
- Vigilare sull'andamento del mercato;
- Organizzazione del mercato e gestione degli spazi di mercato;
- Gestione delle strutture utilizzate dagli imprenditori;

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 49 del 30/05/2017.

- Gestione dei punti di approvvigionamento di luce e acqua;
  - Gestione della raccolta dei rifiuti e della pulizia dell'area di mercato;
  - Calendarizzare il mercato;
  - Effettuare dei piani di controllo dei prezzi e delle produzioni,
  - Verificare le qualità delle produzioni esposte;
  - Programmare eventuali iniziative collaterali;
  - Dare indirizzi sulle eventuali funzioni di gestione a soggetti esterni.
  - Il Comitato si riunisce di norma almeno una volta al mese, esso viene convocato dal Presidente, oppure quando richiesto da almeno due componenti dello stesso.
  - Il Comitato rimane in carica tre anni.
- Alla scadenza temporale gli stessi possono essere rinominati con la stessa procedura.

### **Art. 13**

#### **Attività di Comunicazione interna ed esterna**

L'attività di mercato è altresì regolata da attività di comunicazione che renda le informazioni accessibili agli assegnatari o aspiranti tali e al pubblico cliente.

1. Realizzazione di un portale web dedicato o di una pagina interna al sito istituzionale del comune Città di Mazara del Vallo ([www.comune.mazaradelvallo.tp.it](http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it)) utile agli assegnatari o aspiranti tali, oltre che al pubblico cliente, a recepire in modalità efficace, efficiente ed economica tutte le informazioni utili quali:

- a. Caratteristiche del mercato
- b. Ammissione al mercato e assegnazione posteggi
- c. Assenze
- d. Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti
- e. Prodotti agricoli in vendita
- f. Modalità di vendita e obblighi degli imprenditori agricoli
- g. Termini e modalità di presentazione delle domande
- h. Formazione della graduatoria
- i. Criteri preferenziali per la formazione della graduatoria
- l. Modalità di utilizzo del posteggio e sistemazione delle attrezzature di vendita
- m. Circolazione stradale
- n. Comitato del Mercato dell'Agricoltore
- o. Sanzioni e revoca
- p. Entrata in vigore
- r. Modifiche del regolamento
- s. Eventi
- t. Materiale informativo propagandistico sia di tipo cartaceo che digitale (file in formato leggibile e scaricabile on-line)
- u. Varie ed eventuali informazioni aggiuntive utili allo scopo comunicativo a discrezione del Comitato

2. Tutta la modulistica utile agli assegnatari o aspiranti tali, oltre che il regolamento ufficiale del mercato, deve essere disponibile in formati digitali utili alla lettura e alla compilazione e invio (mail) on-line

3. Deve essere realizzato un sistema mail diversificato per tipologie di informazione quali:

- a. Una mail o pec dedicata alle informazioni riguardanti modulistica inviata e ricevuta
- b. Una mail o pec, a nome del Comitato dell'Agricoltore, dedicata alle pubbliche relazioni (U.R.P. on-line) con Pubblica Amministrazione, Assegnatari, Pubblico Cliente
- c. Una mail o pec dedicata all'organizzazione di campagne di comunicazione promozionale oltre che di eventuali Eventi destinati nell'area di mercato
- d. Ulteriori mail o pec a discrezione del Comitato

4. Gestione dell'Immagine

Il Mercato dell'Agricoltore deve avere caratteristiche di Immagine coordinata.

1. Il Portale web o la pagina interna al sito istituzionale del comune di Mazara del Vallo, la modulistica, l'area mercatale, i prodotti informativi cartacei e/o digitali, le attività di pubblicizzazione in genere, gli spazi espositivi e gli elementi di comunicazione immediata (targhette per la prezzatura e tipologia dei prodotti, pannelli con la planimetria dell'area e descrizione di tutti gli espositori dei prodotti posti in vendita. ecc...) devono avere tutti e tra di loro un'unica immagine comunicativa, ovvero:

- a. Logo ufficiale identificativo del Mercato dell'Agricoltore
- b. Logo ufficiale del Comune 'Città di Mazara del Vallo'
- c. Stessa tipologia di colori e/o sfumature degli stessi
- d. Stessi eventuali elementi iconografici o fotografici
- e. Il materiale cartaceo deve contenere indirizzi web e/o applicazioni che si riferiscano e/o riconducano tramite le diverse tipologie di piattaforme digitali (Pc, tablet, smartphone, social camera ecc...) alla fonte dell'informazione (Sito Istituzionale e/o Portale web dedicato)
- f. Varie ed eventuali a discrezione del Comitato del Mercato

#### **Art. 14**

#### **Sanzioni e revoca**

1. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 da a euro 3.098,00:

a. esercitare il commercio itinerante o effettuare la vendita itinerante da parte dei produttori agricoli nell'area in cui vige il divieto (art. 11 comma 2 del presente Regolamento);

2. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00:

a. non esibire copia della comunicazione/scia e domanda di assegnazione del posteggio presentata al Comune almeno 10 giorni prima da parte dell'imprenditore agricolo spuntista (art. 5 comma 2 lettera b)

b. cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 10 comma 1 )

c. utilizzare audiovisivi in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art. 10 comma 2)

d. utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti (art. 8 comma 9 lettera e)

e. non lasciare pulito lo spazio occupato (art. 8 comma 9 lettera g)

f. non osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'amministrazione comunale (art.8 comma 9 lettera f)

3. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento del Mercato Contadino sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00:

- a. non presentare il piano colturale dettagliato e debitamente aggiornato (art.8 comma 9 lettera b)
- b. porre in vendita anche un solo prodotto diverso da quelli consentiti dal presente Regolamento (art.6)
- c. non esporre sul banco di vendita il cartello recante l'identificazione dell'azienda agricola (art.8 comma 9 lettera a)
- d. non esporre i prezzi di vendita nelle modalità previste (art.8 comma 4)
- e. non rispettare gli orari di svolgimento del Mercato Contadino di cui all'Ordinanza sindacale (art.2 comma 2)

4. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni. I proventi spettano al Comune.

5. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano l'esclusione dalla partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto.

Il conseguente mancato utilizzo del posteggio è computato a tutti gli effetti come assenza.

### **Art. 15**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

### **Art. 16**

#### **Modifiche del Regolamento**

Eventuali modifiche al presente regolamento possono anche essere proposte dal Comitato di mercato e la loro efficacia è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo.